



Bruxelles, 11.6.2018
C(2018) 3658 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.6.2018

che aggiunge le appendici A e B alla raccomandazione C(2006)5186, del 6 novembre 2006, che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.6.2018

che aggiunge le appendici A e B alla raccomandazione C(2006)5186, del 6 novembre 2006, che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione C(2006)5186 della Commissione, del 6 novembre 2006, ha istituito un Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen) che contiene orientamenti comuni, migliori pratiche e raccomandazioni in materia di controlli di frontiera.
- (2) La Commissione si è impegnata a garantire il regolare aggiornamento del Manuale pratico per le guardie di frontiera. Tale aggiornamento è avvenuto, in particolare, mediante le raccomandazioni C(2008)2976, C(2009)7376, C(2010)5559, C(2011)3918 e C(2012)9330 e C(2015)3894 final.
- (3) Il Manuale Schengen dovrebbe includere due nuove appendici, necessarie per tener conto delle modifiche del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ apportate dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (4) Come indicato al considerando 12 del regolamento (UE) 2017/458, è opportuno includere nel Manuale Schengen una nuova appendice (appendice A) che definisca la procedura di notifica che gli Stati membri sono tenuti a seguire quando intendono effettuare, nelle banche dati pertinenti, verifiche mirate riguardanti beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione.
- (5) È opportuno aggiungere al Manuale Schengen una seconda appendice (appendice B) che chiarisca le disposizioni dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 riguardanti la deroga temporanea alle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti e, in particolare, gli aspetti relativi alla valutazione dei rischi connessi all’attuazione di verifiche mirate e al seguito da dare a una notifica in cui si comunica l’intenzione di derogare.

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (GU L 74 del 18.3.2017, pag. 2).

- (6) Le appendici A e B del Manuale pratico per le guardie di frontiera sono state predisposte dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati Membri e l'Agencia europea della guardia di frontiera e costiera,

RACCOMANDA:

1. che le appendici A e B di cui all'allegato della presente raccomandazione siano aggiunte alla raccomandazione del 6 novembre 2006 (C(2006)5186 def.);
2. che gli Stati membri trasmettano le modifiche del Manuale pratico per le guardie di frontiera di cui alla presente raccomandazione alle rispettive autorità nazionali competenti ad effettuare il controllo di frontiera sulle persone.

Fatto a Bruxelles, il 11.6.2018

Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione

